

# SCM<sup>SpA</sup>

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT  
società di intermediazione mobiliare

## NEWSLETTER TRA FISCALITÀ & FINANZA



### ACE: AIUTO CRESCITA ECONOMICA

A cura di

Loconte & Partners  
Studio Legale e Tributario

26 aprile 2017

*Tutti i diritti riservati*

La legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune modifiche per quanto concerne l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), soprattutto con riferimento all'aliquota applicabile ed alle modalità con cui viene determinato il valore della corresponsione del nuovo capitale proprio con riferimento alle imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria.

Al riguardo appare opportuno effettuare una breve premessa descrittiva dell'istituto introdotto nel nostro ordinamento nel 2011, al fine di agevolare lo sviluppo economico del Paese e favorire la patrimonializzazione delle imprese.

L'ACE rappresenta un incentivo offerto a quelle imprese che decidono di finanziarsi con capitale proprio ed è volto a ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra queste e le imprese che al contrario si finanziano ricorrendo al debito.

Sotto il profilo soggettivo l'agevolazione interessa sia i soggetti indicati nell'art. 73, lett. a) e b) del TUIR (società di capitali Ires ed enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale), che i soggetti Irpef che svolgono un'attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, nonché, ricorrendo determinate condizioni (presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato), i soggetti Ires non residenti nel territorio dello Stato.

Entrando nel merito dell'agevolazione introdotta con il Decreto Monti (D.L. 201/2011), si rileva come l'agevolazione consista nella possibilità di dedurre dall'imponibile un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Detto rendimento nozionale è stato fissato nella misura pari al 3% per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della normativa in parola (2011-2013), mentre per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre

2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è stata fissata, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%.

Appare quindi determinante analizzare le modalità di calcolo della base su cui applicare le predette aliquote.

All'uopo, nel testo originale della norma in vigore dal 2011 sino alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2017, era possibile effettuare una distinzione sotto il profilo soggettivo: in particolare poteva distinguersi tra soggetti Irlpef e soggetti Ires.

Per i soggetti Ires la variazione in aumento di capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è l'incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell'utile di esercizio.

Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Come variazioni in diminuzione, invece, rilevano:

- a) le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate, ai soci o partecipanti;
- b) b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- c) c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Per il reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, invece, si applicavano le disposizioni previste dall'art. 8 D.M. 14 marzo 2012, secondo cui, ai fini del calcolo dell'agevolazione, si doveva assumere il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio anziché la variazione in aumento del capitale proprio.

Ciò comportava due notevoli vantaggi rispetto alle previsioni previste per i soggetti Ires:

1. il riferimento al patrimonio netto, infatti, consentiva di ricomprendere anche apporti o utili maturati molti anni addietro (vale a dire anteriormente al 31 dicembre 2010);
2. nel calcolo potevano inoltre ricomprendersi talune poste di patrimonio in quanto voci del patrimonio netto (ad esempio le riserve da rivalutazione).

Tuttavia, come già anticipato, con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2017, sono state modificate le modalità di calcolo della base su cui applicare il rendimento nozionale del capitale ai fini ACE per i predetti soggetti Irlpef e conseguentemente, già a partire dal periodo d'imposta 2016, a quest'ultimi si applicheranno le stesse regole previste per le società di capitali.

La Legge di Bilancio 2017 fa registrare, inoltre, una regressione delle aliquote applicabili a tutti i soggetti che si avvalgono dell'ACE: il 2,3% per il periodo di imposta al 31 dicembre 2017 ed il 2,7% per il periodo di imposta al 31 dicembre 2018.

Infine, dei rumors fanno presagire che a breve potrebbe intervenire una nuova modifica alla disciplina dell'ACE, volta a modificare l'arco temporale da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore dell'incremento patrimoniale che, ad oggi, vede come termine iniziale il valore patrimoniale al 31 dicembre 2010 e potrebbe essere ridotto.

## PROROGA DELLA DETRAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI DI CLASSE ENERGETICA A o B.

Con la L. 19/2017 di conversione del decreto Milleproroghe è stata prorogata l'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che permette di detrarre dall'imposta lorda delle persone fisiche il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto di unità immobiliari di classe energetica A o B.

Tale agevolazione, che secondo le originarie previsioni normative poteva essere utilizzata per gli acquisti effettuati sino al 31 dicembre 2016, sarà invece usufruibile da tutti coloro che perfezioneranno il proprio acquisto entro il 31 dicembre 2017.

A tal fine appare utile sottolineare come rilevi la data di trasferimento della proprietà e non la semplice stipula di un contratto preliminare di compravendita. Il preliminare non rileva neppure nei casi in cui contemporaneamente alla stipula dello stesso siano stati corrisposti acconti o caparre confirmatorie.

Da un punto di vista oggettivo l'agevolazione si applica solamente con riferimento alle unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente. Ad ogni modo, con la circolare 20/E/2016, l'Agenzia delle Entrate ha previsto espressamente che il beneficio riguarda anche la pertinenza (ad es. box, posto auto o cantina), a condizione che l'acquisto di quest'ultima avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

A differenza di quanto previsto per altre agevolazioni sull'acquisto degli immobili non vi è alcun tipo di restrizione per quanto concerne la tipologia di immobile o il numero di immobili già di proprietà della persona fisica che procede con l'acquisto, di guisa che possono usufruire di tale agevolazione anche gli acquirenti di immobili c.d. di lusso o coloro che hanno già usufruito delle famose agevolazioni prima casa.

Da un punto di vista soggettivo, invece, la norma prevede che sia necessario che il bene sia stato acquistato direttamente dalle imprese costruttrici delle stesse unità immobiliari. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, sempre con la circolare 20/E/2016, interpretando la norma in maniera non restrittiva, ha chiarito che per impresa costruttrice si intende, ai fini della detrazione, l'impresa che applica l'IVA all'atto del trasferimento, considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile, ma anche le imprese di ripristino

o c.d. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione.

Per quanto concerne le modalità di applicazione della detrazione questa sarà ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Considerando che ai fini della detrazione si applica il principio di cassa si potrà detrarre anche la quota parte di IVA relativa ai vari acconti corrisposti all'impresa venditrice, purchè questi siano stati corrisposti a partire dal 1 gennaio 2016 e l'acquisto definitivo sia avvenuto entro il 31 dicembre 2017.

Infine, occorre evidenziare come il contribuente che acquista un'unità immobiliare che corrisponde ai requisiti suelencati potrà altresì beneficiare della detrazione (sempre del 50 per cento) spettante sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del Tuir. Chiaramente, però, quest'ultima detrazione non potrà essere applicata anche all'Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016.

## BONUS SUD: CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NELLE REGIONI DEL SUD

**L**a Legge di stabilità 2016 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia (previste dall'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), nonché del Molise, dell'Abruzzo e della Sardegna (previste dallo stesso par. 3 dell'art. 107, ma dalla lett. c).

Per le prime risulta agevolato l'intero territorio regionale, mentre per le seconde solamente alcuni comuni o parte di esse. In merito si rileva come la Sardegna sia stata spostata nel primo blocco dal D.L. 243/2016 – in

ottemperanza alle modifiche apportate dalla decisione della Commissione europea C(2016)5938 – e come l'estensione del credito d'imposta all'intero territorio abbia effetto dall'1 gennaio 2017.

I beneficiari di tale agevolazione sono, quindi, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che effettuano investimenti destinati a strutture produttive situate nelle suddette aree.

Un'unica restrizione dal punto di vista soggettivo prevede l'inapplicabilità dell'agevolazione in parola per quei soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica, altresì, alle imprese in difficoltà (come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014).

Dal punto di vista oggettivo, invece, posso usufruire dell'agevolazione gli investimenti effettuati in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Per quanto concerne la determinazione dell'agevolazione il D.L. 243/2016 ha apportato una serie di modifiche migliorative che sono entrate in vigore dal 1 marzo 2017 e per l'effetto ad oggi il credito d'imposta viene commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Al costo così determinato viene attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2010, che prevede il 45% per le piccole imprese, il 35% per le medie imprese ed il 25% per le grandi imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Percentuali più basse, invece, sono previste per le località oggetto di agevolazione site in Molise ed in Abruzzo e più precisamente: 10% per le grandi imprese, 20% per le medie e 30% per le piccole.

Da un punto di vista pratico i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione sono tenuti ad effettuare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate e quest'ultima comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Ad ogni modo appare opportuno evidenziare come questo sia utilizzabile esclusivamente in compensazione e debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Ad esso non si applica né il limite massimo annuale di utilizzo pari ad € 250.000 né quello generale di compensabilità pari ad € 700.000 previsto dall'art. 34 L. 388/2000.



# SCM<sup>S.p.A.</sup>

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT

società di intermediazione mobiliare

in collaborazione con



**LOCONTE & PARTNERS**  
Studio Legale e Tributario

**Solutions Capital Management SIM S.p.A.**

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

[area\\_commerciale@scmsim.it](mailto:area_commerciale@scmsim.it)

[www.loconteandpartners.it](http://www.loconteandpartners.it)

[www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)

Il presente dossier (la "Presentazione") è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. (la "Società"). La Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, ai requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.